

## IRRILEVANZA DEI CONFERIMENTI D'AZIENDA RICEVUTI DAL CONFERITARIO AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIELUSIVA ACE

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 82/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo della disciplina antielusiva ACE, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), del D.M. 3 agosto 2017 (cd. «Decreto ACE»). Tale norma, finalizzata ad evitare (soprattutto nell'ambito dei gruppi societari) indebiti effetti moltiplicativi del beneficio fiscale, prevede una neutralizzazione dalla base di calcolo dell'ACE «dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo».
- ✓ Il quesito posto all'attenzione dell'Agenzia Entrate è se, con riferimento all'operazione di riorganizzazione prospettata, i conferimenti di azienda ricevuti dalla società conferitaria siano esclusi dall'ambito applicativo della citata disposizione di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), del Decreto ACE, e dunque non debbano comportare alcuna penalizzazione della base ACE in capo alla conferitaria.
- ✓ L'Agenzia rammenta in primo luogo che la ratio delle disposizioni antielusive ACE è quella di evitare che, a fronte di una unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio («base ACE») in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo. In tale logica dunque, secondo l'Agenzia, laddove il succitato art. 10, comma 3, lett. b), prevede che la base ACE vada ridotta dei «corrispettivi per l'acquisizione di aziende o rami di aziende già appartenenti a soggetti dello stesso gruppo», la norma fa evidentemente riferimento ai «corrispettivi in denaro» che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili.
- ✓ Pertanto, in mancanza nel caso di specie di un corrispettivo in denaro (a fronte dell'apporto del complesso aziendale il conferente riceve in cambio un equivalente numero di quote nella società conferitaria), viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenziale fenomeno duplicativo che la norma intende contrastare e, per tale via, l'Agenzia conclude che i conferimenti di azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corrisponsione di un corrispettivo in natura non devono comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla conferitaria stessa.

